

# Rifiuti inerti da smaltire per il cantiere del superbonus

## La gestione

**Paola Ficco**

L'accesso al "superbonus 110%" sta favorendo per fortuna l'apertura di cantieri edili; dal che deriva l'inevitabile produzione di rifiuti da costruzione e demolizione (i cosiddetti "inerti da C&D"). Un flusso importantissimo per il quale in Italia, si ha una produzione di circa 60 milioni di tonnellate/anno (circa il 43% del totale): una frazione chiave per l'economia circolare.

Il cantiere è produttore di tali rifiuti e deve gestirli secondo le regole del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) che, stanti le conseguenze sanzionatorie, anche penali, non è mai superfluo riepilogare. Il cantiere produce soprattutto questi rifiuti: cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche legno, vetro, plastica, miscele bituminose, metalli, terre e rocce, fanghi, cartongesso, materiali isolanti anche contenenti amianto. Tutti identificabili con i codici del capitolo 17 dell'Elenco europeo dei rifiuti di cui all'allegato D, parte quarta, Dlgs 152/2006; si aggiunge il capitolo 15 per gli imballaggi.

Sono sempre rifiuti speciali e

per questo il cantiere deve osservare poche ma fondamentali regole: classificarli con l'attribuzione del codice (Cer) e, su questa base, raggrupparli in deposito temporaneo. Da qui, in proprio o tramite terzi, trasportarli presso impianti di trattamento autorizzati o in discarica per rifiuti inerti. Il trasporto



**Sono sempre rifiuti speciali e il cantiere li deve classificare con l'attribuzione del codice (Cer)**

(anche se in conto proprio) va sempre effettuato con mezzi autorizzati dall'Albo gestori ambientali e, tranne rare eccezioni, con formulario per il trasporto.

Il soggetto che gestisce il cantiere è il produttore del rifiuto quindi se raggruppa i rifiuti nel rispetto delle seguenti regole sul deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione: divieto di miscelazione e scelta del criterio per condurre il deposito tra temporale (avvio a smaltimento/recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito) e volumetrico (fino a 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi).

Anche se il limite non è superato, la durata non può superare un anno. Occorrono, inoltre, superfici di appoggio impermeabili, etichettatura dei contenitori, cartellonistica con sintetica descrizione del rifiuto, delimitazione dell'area e accesso solo a personale identificato. L'impresa edile che produce «rifiuti da C&D» non deve tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi e se questi sono trasportati dalla stessa impresa che li ha prodotti il registro non occorre neanche per il trasporto. L'obbligo ricorre per i pericolosi e il registro va conservato per tre an

il registro va conservato per tre anni, come il formulario che accompagna il trasporto.

Le regole del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), spesso, inducono la pratica dell'abbandono. Per arginarla e massimizzare la captazione di tali rifiuti sul territorio, dal 26 settembre 2020 la modifica al "Codice ambientale" di cui al Dlgs 116/2020 consente ai punti vendita di materiali nuovi per l'edilizia, nel rispetto delle regole sul deposito temporaneo di rifiuti, di accettare gli «inerti da C & D» (articolo 185-bis, comma 1, lett. c).

© RIPRODUZIONE RISERVATA